

Gli illeciti più frequenti commessi on line

Argomenti della presentazione

- ▶ Diffamazione
- ▶ Sostituzione di persona
- ▶ Truffa
- ▶ Furto di identità personale
- ▶ Minaccia
- ▶ Trattamento illecito di dati
- ▶ La violazione del diritto all'immagine
- ▶ Molestie
- ▶ Atti persecutori: stalking
- ▶ Cyberbullismo
- ▶ Pornografia minorile
- ▶ Pornografia virtuale con minori
- ▶ La prova del reato subito dalla vittima

Diffamazione (art. 595 c.p.)

- ▶ Ai sensi dell'art. 595 c.p., commette il reato di diffamazione “**chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione**”;
- ▶ è diffamazione aggravata se commessa con **qualsiasi mezzo di pubblicità**.
- ▶ La diffamazione aggravata prevede un **inasprimento della sanzione penale**, sia detentiva (da 6 mesi ad 1 anno) che pecuniaria (a partire da 516 Euro) rispetto alla diffamazione semplice (fino ad un anno di reclusione) .

Diffamazione (art. 595 c.p.)

- ▶ La Corte di Cassazione Penale sez. II nel 2014 ha, in sostanza, ricondotto le ipotesi di diffamazione a mezzo social network entro i confini della diffamazione aggravata commessa mediante l'utilizzo del mezzo di pubblicità.

Essa ha stabilito che la pubblicazione di una frase diffamatoria su di un profilo Facebook la *“rende la stessa accessibile ad una moltitudine indeterminata di soggetti”*.

Diffamazione (art. 595 c.p.)

- ▶ Quindi è configurabile la diffamazione aggravata se avviene mediante post su Facebook o attraverso l'utilizzo di altri social network come Twitter, LinkedIn, etc..
- ▶ A partire dal 2015 i giudici hanno iniziato a rinviare a giudizio anche chi clicca "mi piace" ai commenti diffamatori altrui per concorso in diffamazione aggravata; infatti secondo i magistrati l'offesa alla reputazione della vittima aumenta in proporzione alle persone che apprezzano i post denigratori.

Sostituzione di persona (art. 494 c.p.)

► L'articolo 494 del c.p. così recita:

“ Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”.

Sostituzione di persona (art. 494 c.p.)

- ▶ **Creare un profilo falso** su un social network integra il reato di sostituzione di persona. Qui secondo i giudici la volontarietà del reato è rappresentata dal soddisfacimento di una propria vanità e dall'altrui danno (arrecato alla persona cui si sottrae l'identità).
- ▶ **Commette lo stesso reato chi apre un account e-mail sotto falso nome, o con foto altrui,** inducendo in errore i terzi.

(Cassazione Penale sez. V sent. n. 25774/14)

Truffa (art.640 c.p.)

- ▶ Si configura il reato di **truffa** quando **taluno, con artifici o raggiri, inducendo qualcuno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.**
- ▶ La sanzione prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.

Furto d'identità personale (art. 640 ter 3° comma)

- ▶ Si tratta di un delitto per il quale è prevista la querela della persona offesa salvo che il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Utilizzando i procedimenti di social engineering, gli utenti ignari vengono indotti ad eseguire determinate azioni, finalizzate al furto delle credenziali di accesso o all'ottenimento delle informazioni e dei dati personali da utilizzare poi per l'accesso ai sistemi informatici, sostituendosi alle reali identità, anche al fine di porre in essere transazioni economiche illecite, come nel caso del “phishing”.

Minaccia (art. 612 c.p.)

- ▶ Chiunque **minaccia ad altri un ingiusto danno è punito**, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.
- ▶ **Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339**, (ad es. minaccia fatta con armi, da persona travisata, da più persone riunite o con scritto anonimo) **la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.**
- ▶ Si commette il reato di minaccia con ogni manifestazione esterna a mezzo della quale, a fine intimidatorio, venga rappresentato ad un soggetto il pericolo di un male ingiusto che, in un futuro più o meno prossimo, possa essergli causato dal colpevole, o da altri per lui, nella persona o nel patrimonio.

Minaccia (art. 612 c.p.)

- ▶ Si può commettere il reato di minaccia con ogni mezzo e con ogni comportamento. E' necessario però che essi causino, in chi li subisce, il timore o la preoccupazione di dover soffrire un male ingiusto. Non è indispensabile che la persona destinataria sia presente.
- ▶ Un caso recente è quello di una pagina Facebook, già rimossa, che avrebbe invitato a usare violenza alla campionessa paralimpica Bebe Vio.

Trattamento illecito di dati (art. 167, 1° comma - codice privacy)

- ▶ Si tratta di un reato tutt'altro che infrequente se si considera la molteplicità di occasioni in cui chi è in possesso di “dati personali” altrui ne fa un uso poco attento, arrivando a diffonderli o comunicarli a terzi più o meno inconsapevolmente.

► Cosa s'intende per dati personali?

I dati personali si dividono in quattro categorie.

1. DATI SENSIBILI: quelli idonei a rivelare *"l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"* di una persona; **i dati relativi alla salute e alla vita sessuale sono anche detti "supersensibili"** in quanto sono gli unici per i quali non sussiste alcuna esenzione che ne consente l'uso in assenza di un consenso.

2. DATI SEMISENSIBILI: categoria non ben definita, nella quale rientrano dati personali il cui trattamento può arrecare danni al titolare, come i dati relativi alle liste di sospettati di frode, i nominativi inseriti nelle centrali rischi, i dati relativi alla situazione finanziaria.

3. DATI COMUNI: sono tutte quelle informazioni, come nome, cognome, partita I.V.A. , codice fiscale, indirizzo (compreso quello di posta elettronica), numeri di telefono, numero patente, che consentono di individuare una persona fisica o giuridica, sia essa anche un ente od associazione.

4. DATI GIUDIZIARI: sono quelle informazioni idonee a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reati o carichi pendenti.

Trattamento illecito di dati (art. 167, 1° comma - codice privacy)

- ▶ Per la pubblicazione di indirizzi, recapiti, numeri di telefono etc. è sempre necessario il consenso dell'interessato.
- ▶ L'interessato può richiedere in ogni momento l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione o la cancellazione del dato trattato.
- ▶ Secondo una sentenza della Corte di Cassazione del 2011, **divulgare, in una conversazione via chat o in una mail, il numero di cellulare di altri, senza il loro consenso, integra il reato di trattamento illecito dei dati personali.**

La lesione del diritto all'immagine

16

► L'art. 10 del codice civile così recita:

“Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.”

22/05/2018

- ▶ La **protezione dell'immagine** spetta oltre che alla persona interessata, anche ai **familiari** e/o ai **parenti** più prossimi (coniuge, genitori e figli), In caso di abuso dell'immagine, l'interessato - o uno dei soggetti sopra elencati - potrà ottenere dal giudice l'ordine di cessazione dell'abuso, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali (ex art. 2043 c.c.) e non patrimoniali (ex art. 2059 c.c.) subiti.

Sui **social network** in particolare:

- ▶ è vietato pubblicare foto senza l'autorizzazione del soggetto ritratto;
- ▶ è vietato anche il tag su un'immagine offensiva (ad es. quello su una foto a sfondo sessuale, di odio razziale, o con contenuto lesivo dell'altrui reputazione);
- ▶ non si possono postare neppure le foto del coniuge o di altri familiari senza il loro consenso.

In caso di violazione, il Tribunale potrà ordinarne la rimozione, oltre all'eventuale risarcimento dei danni.

La lesione del diritto all'immagine

19

- ▶ Postare le foto di **minori**, specie se in età scolastica, è estremamente pericoloso poiché ciò potrebbe richiamare le attenzioni di malintenzionati.

- ▶ Inoltre i genitori non sono “padroni” dei loro figli e non possono decidere circa l'immagine di questi ultimi, disponendone a proprio piacimento.

22/05/2018

Molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.)

- ▶ **L' invio di messaggi (sms, mail, facebook, skype, whatsapp, ecc.) sgraditi, petulanti ed a sfondo sessuale, configura il reato di “molestia” punito dall' art. 660 c.p. .**

Stalking (art. 612 bis c.p.)

- ▶ La **ripetizione** delle condotte di **molestia**, tanto da produrre un **grave e perdurante stato di ansia** o di paura o di un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva o una alterazione, non voluta, delle proprie abitudini di vita, integra il più grave reato di “atti persecutori” meglio conosciuto con il nome di “stalking”.

- ▶ Quest'ultimo reato tutela la libertà individuale e per realizzarsi è richiesta la produzione di un evento e cioè:
 - 1) o **l'alterazione delle abitudini di vita** della vittima;
 - 2) o **il perdurante e grave stato di ansia o di paura**;
 - 3) o in alternativa, è sufficiente anche il **fondato timore per l'incolumità** o di un prossimo congiunto o di persona legata alla vittima da relazione affettiva.

Stalking (art. 612 bis c.p.)

- ▶ I giudici **sanzionano** le molestie e lo stalking commesso tramite Facebook, perché il *social network* rappresenta un luogo aperto al pubblico. Se i **messaggi** (sia in bacheca che privati) sono **costanti** e in grado di turbare la vita della vittima, non si sfugge a una condanna che, nei casi più gravi, può arrivare fino a **quattro anni**.

Cyberbullismo

- ▶ Il 17 maggio 2017 è stata approvata la **legge di contrasto del bullismo telematico**.

Bullismo telematico è ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minori. A ciò si aggiunge la diffusione di contenuti online (anche relativi a un familiare) al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo.

“La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”.

L'oscuramento del web

Il minore sopra i 14 anni vittima di cyberbullismo (o anche il genitore) può chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

► **L'ammonimento del Questore**

In caso di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali via web, fino a quando non vi sia una querela o denuncia il "cyberbullo" potrà essere **formalmente ammonito dal questore che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori. Insieme al minore sarà convocato anche un genitore. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.**

Pornografia minorile art. (600 ter c.p.)

27

22/05/2018

- ▶ Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende **ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.**
- ▶ È punito con la **reclusione** da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
 - 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero **produce materiale pornografico**;
 - 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a **esibizioni o spettacoli pornografici** ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto (art. 600-ter 1° comma c.p.).
- ▶ Alla stessa pena soggiace chi fa **commercio del materiale pornografico** di cui al primo comma (art. 600-ter 2° comma c.p.).

Pornografia virtuale con minori (art. 600 quater c.p.)

- ▶ **Chiunque, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1549 euro.**
- ▶ **La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.**

Pornografia virtuale con minori (art. 600 quater c.p.)

- ▶ Un caso esaminato dalla Corte di Cassazione nel 2016 può essere così riassunto: una minorenni si scattava autonomamente alcune foto pornografiche e le inviava di propria iniziativa ad alcuni amici, i quali, a loro volta, le inoltravano ad altri amici.

Tutti i minorenni che avevano condiviso le foto con altre persone venivano rinviati a giudizio per il reato di cessione di materiale pedopornografico di cui all'art. 600 ter, comma 4, c.p. .

Pornografia virtuale con minori (art. 600 quater c.p.)

30

- ▶ Il reato in questione **inizia** nel momento in cui il soggetto si procura il materiale e **cessa** nel momento in cui quest'ultimo ne perde la disponibilità.
- ▶ È reato anche lo **scaricare files pedopornografici da un sito a pagamento e dopo la visione collocarli nel cestino del computer senza eliminarli.**

22/05/2018

La prova del reato subito dalla vittima

31

Come procurarsi le prove del reato?

Una soluzione può essere quella di salvare la pagina web su un **supporto durevole** (cd o chiavetta usb), che comprende anche i codici Html, per preservarne l'autenticità anche in caso di rimozione. Un'altra via è quella di recarsi da un **notaio**, stampare la pagina incriminata e far da quest'ultimo attestare che la copia (ossia la stampa) è conforme all'originale (quella a video).

22/05/2018

La prova del reato subito dalla vittima

- ▶ Quando tutto ciò manca, sarà necessario avvalersi di **testimoni**, in grado di riferire al giudice il contenuto dei post offensivi: circostanza tanto più importante quanto più si pensi che, verosimilmente, il colpevole, all'avvio delle indagini, potrebbe cancellare tutto ciò che ha precedentemente scritto sul web.
- ▶ In questi casi, la vittima può, oltre che agire penalmente nei confronti del colpevole, chiedergli poi, in via civile, il **risarcimento del danno**.